

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Relatori: MELILLI (per la V Commissione) e BERNARDO (per la VI Commissione), per la maggioranza; BUSIN, di minoranza.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta dell'8 aprile 2014

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di TARI e TASI).

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), capoverso comma 688: sopprimere il primo periodo;

al quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

sopprimere il quinto periodo;

al sesto periodo, sopprimere le parole: e della TASI;

al settimo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino alla fine della lettera;

alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;

sopprimere il comma 3.

all'articolo 2, comma 1:

dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d.1.) al comma 639, le parole: « di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella » sono sostituite dalle seguenti: « della »;

d.2) il comma 640 è abrogato;

sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;

dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) il comma 681 è abrogato;

h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;

h-quater) al comma 683 le parole da: « e le aliquote della TASI » fino a: « destinazione degli immobili » sono sopresse;

h-quinquies) il comma 687 è abrogato;

h-sexies) al comma 688, quarto periodo, le parole: « e della TASI » e le parole: « e alla TASI » sono sopresse;

h-septies) al comma 730 le parole: « e dell'istituzione della TASI » sono sopresse;

h-octies) il comma 731 è abrogato;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.-1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.

6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

2. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1000 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1000 milioni di euro

annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

4. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, dopo la parola « discarica » sono aggiunte le seguenti: « e l'incenerimento »;

b) al comma 25, dopo la parola: « discarica » sono aggiunte le seguenti: « l'incenerimento anche con recupero energetico »;

c) al comma 26, dopo le parole: « stoccaggio definitivo » sono aggiunte le seguenti: « o il gestore dell'impianto di incenerimento »;

d) il comma 27 è sostituito dal seguente:

« 27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province; una quota del 50 per cento spetta allo Stato. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province e allo Stato, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime seconde, la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle de-

rivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. »;

e) al comma 28, dopo le parole: « conferiti in discarica » sono aggiunte le seguenti: « o avviati all'incenerimento »;

f) il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o agli impianti di incenerimento:

a) in misura non inferiore ad euro 5 e non superiore ad euro 15 per i rifiuti inerti;

b) in misura non inferiore ad euro 10 e non superiore ad euro 50 per i rifiuti solidi diversi di cui alla lettera precedente. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

g) il comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo

all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, nonché ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996. »;

h) al comma 31 dopo le parole: « di conferimento in discarica » sono aggiunte le seguenti: « presso impianti di incenerimento » e le parole: « lire duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1000 a euro 5000 »;

i) al comma 32 dopo le parole: « deposito incontrollato di rifiuti » sono aggiunte le seguenti: « o effettua qualunque attività di gestione di rifiuti non autorizzata »;

l) il comma 40 è abrogato;

5. Al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica » sono sostituite dalle seguenti: « cento per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica o avviati agli impianti di incenerimento ».

1. 3. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Caso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), capoverso comma 688:

sopprimere il primo periodo;

al quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

sopprimere il quinto periodo;

al sesto periodo, sopprimere le parole: e della TASI;

al settimo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino alla fine della lettera;

alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;

sopprimere il comma 3.

all'articolo 2, comma 1:

dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d.1) al comma 639, le parole: « di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella » sono sostituite dalle seguenti: « della »;

d.2) il comma 640 è abrogato;

sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;

dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) il comma 681 è abrogato;

h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;

h-quater) al comma 683 le parole da: « e le aliquote della TASI » fino a: « destinazione degli immobili » sono soppresse;

h-quinquies) il comma 687 è abrogato;

h-sexies) al comma 688 le parole: « e della TASI » e le parole: « e alla TASI » sono soppresse;

h-septies) al comma 730 le parole: « e dell'istituzione della TASI » sono soppresse;

h-octies) il comma 731 è abrogato;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. – 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 0,3 punti percentuali » sono sostituite con le seguenti: « 0,465 punti percentuali ».

1. 4. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 639, dopo le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, » sono inserite le seguenti: « , escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, »;

a-bis) al comma 669, le parole: « , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, » sono soppresse;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

1.2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1.1., gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1.1. sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1.6.

1.3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1.1., entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1.1. definiscono e inviano a Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

1.4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1.3.

1.5. Per il 2014, il termine di cui al comma 1.3. è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1.4. è fissato al 31 luglio.

1.6. In deroga a quanto previsto nei commi da 1.1. a 1.5., gli enti di cui al comma 1.1. possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1.1. a 1.5.

1.7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1.1., ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

1.8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1.1., e degli obblighi di cui ai commi da 1.1. a 1.11., il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1.1. a 1.11. nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione

in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1.9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1.1 a 1.11 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

1.10. I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1.1. a 1.9., in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

1.11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei commi da 1.1. a 1.10. sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

1.12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1.1. a 1.11.

1. 5. Capeczone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 639, dopo le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, » sono inserite le seguenti: « , escluse le abitazioni principali e

le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, »;

a-bis) al comma 669, le parole: « , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

1. 6. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Per lo stesso anno *fino a:* a condizione che siano finanziate *con le seguenti:* Al fine di finanziare;

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto al fine di assicurare maggiori risorse dalle entrate derivanti dai giochi, in misura non inferiore a 3.000 milioni, da destinare alla copertura degli oneri di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

1. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Per lo stesso anno *fino a:* 0,8 per mille *con le seguenti:* Per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote IMU possono essere superati i limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,14 per cento.

- 1. 8.** Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lo stesso anno 2014 con le seguenti: gli anni 2014 e 2015.

- 1. 9.** Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.

- 1. 11.** Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,6 per mille.

- 1. 12.** Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che.

- 1. 13.** Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che.

- 1. 14.** Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *aggiungere le seguenti*: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo e che.

1. 15. Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *aggiungere le seguenti*: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che.

1. 16. Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: a condizione che *aggiungere le seguenti*: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che.

1. 17. Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che *aggiungere le seguenti*: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario e che.

1. 18. Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: che siano finanziate con le seguenti: che le maggiori entrate siano integralmente destinate a finanziare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, *aggiungere il seguente*:

1.1. Al fine di assicurare la massima trasparenza circa l'effettiva, integrale destinazione delle maggiori entrate per i comuni derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto ai sensi della lettera a) del comma 1 all'introduzione di detrazioni dalla stessa TASI a favore dell'abitazione principale, delle pertinenze della stessa e delle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con

indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione. I dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito Internet istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

1. 19. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con riferimento all'IMU aggiungere le seguenti: effettivamente riscossa nell'anno 2013.

1. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Le detrazioni d'imposta o le altre misure agevolative di cui al periodo precedente devono essere riferite in par-

ticolare alle famiglie numerose e alle giovani coppie.

1. 200. Sberna, Gigli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: « I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. »;

a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: « 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687. ».

1. 25. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 27. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

1. 32. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997 aggiungere le seguenti: nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la deduzione forfetaria dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la compo-

nente dell'imposta unica comunale riferibile al tributo per i servizi indivisibili (TASI), sono deducibili nell'esercizio di competenza.

1. 201. Censore.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo.

1. 35. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce aggiungere le seguenti: entro il 15 maggio 2014.

1. 34. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, sopprimere le

parole da:, prevedendo di norma fino alla fine della lettera.

1. 36. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, sopprimere le parole: di norma.

1. 37. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 688, quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato.

1. 38. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della TARI o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad

un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.

1. 202. Fragameli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: « 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, fino alla scadenza del relativo contratto. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio

regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo ».

- 1. 41.** Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è attribuito ai comuni aggiungere le seguenti: ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione.

- 1. 43.** Grimoldi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è attribuito ai comuni aggiungere le seguenti: ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza.

- 1. 44.** Molteni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è attribuito ai comuni aggiungere le seguenti: ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali.

- 1. 45.** Allasia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 625 milioni di euro con le seguenti: 655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.

- 1. 46.** Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 625 milioni con le seguenti: 655 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.

- 1. 47.** Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è stabilita aggiungere le seguenti: inderogabilmente entro il 15 aprile 2014.

1. 48. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: è stabilita aggiungere le seguenti: entro il 15 maggio 2014.

1. 49. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: In caso di mancata intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 50. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

1. 51. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: tenendo conto fino alla fine della lettera.

1. 52. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: tenendo conto fino alla fine della lettera, con le seguenti: ed i rispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014.

1. 54. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, del-

l'imposta derivante dall'abusivismo immobiliare, così come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.

1. 55. Borghesi, Busin, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché, laddove verificatisi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale.

1. 56. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario.

1. 57. Busin, Guidesi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale.

1. 58. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi.

1. 59. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

***1. 60.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

***1. 61.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'ar-

ticolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.

***1. 62.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 731 è aggiunto il seguente:

« 731-bis. Per l'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di 300 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. ».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, si provvede mediante corri-

spondente riduzione della dotazione per il 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 64. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 203. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: , f), ed i) con le seguenti: ed f).

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: ai fini dell'applicazione fino alla fine del comma;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/1, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

1. 70. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli,

Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le esenzioni dalla TASI per i soggetti di cui alla lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata, in ogni caso, al previo invio della dichiarazione di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

1. 71. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985, le parole:

« , all'educazione cristiana, » sono soppresse.

1. 72. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.

***1. 74.** Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.

***1. 75.** Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

1. 77. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

4-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 80. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomò.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« **4-bis.** All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:

641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.

642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rap-

porto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.

645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.

647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.

650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data

di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.

655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.

656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.

659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

1. 79. Alberti, Pesco, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In via straordinaria per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se

approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1. **81.** Mariano, Fragomeli, Matarrelli, Guerra, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribaudò.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Misure di razionalizzazione della spesa). -1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile ».

2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni » e le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004 ».

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

*1. **01.** Fragomeli, Marchetti, Rubinato, De Menech, Ginato, Guerra, Giulietti, Moretto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Misure di razionalizzazione della spesa). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:

« 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa

corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile ».

2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni » e le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004 ».

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

***1. 03.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomio.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per un numero di esercizi finanziari definito dal comune con apposita deliberazione di consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c) degli immobili strumentali;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

1. 05. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione). – 1. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1. 06. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione). – 1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

1. 07. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 2.

(Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) i commi da 18 a 21 sono abrogati;

2. 1. Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pe-

sco, Pisano, Alberti, Villarosa, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 33, capoverso: « articolo 17-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla previa verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea da compiersi, da parte del Governo, entro e non oltre il 30 giugno 2014.

2. 2. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 43 è abrogato;

2. 3. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 99 è abrogato;

- 2. 11.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 100 è abrogato;

- 2. 12.** Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 110 è abrogato;

- 2. 13.** Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) al comma 178 le parole: « e a veicolare la partita IVA del beneficiario » sono soppresse.

- *2. 14.** Palmieri, Bergamini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) al comma 178 le parole: « e a veicolare la partita IVA del beneficiario » sono soppresse.

- *2. 16.** Coppola, Quintarelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 178 dopo le parole: « e a veicolare la partita IVA del beneficiario » sono aggiunte le seguenti: « qualora disponibile ».

- **2. 17.** Palmieri, Bergamini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 178 dopo le parole: « e a veicolare la partita IVA del beneficiario » sono aggiunte le seguenti: « qualora disponibile ».

- **2. 18.** Coppola, Quintarelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere, la seguente:

a.1) il comma 217 è abrogato;

- 2. 19.** Alberti, Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 221 è abrogato;

- 2. 20.** Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 260 è abrogato;

- 2. 21.** Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 262 è abrogato;

- 2. 22.** Villarosa, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) al comma 266 le parole: 30 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni.

- 2. 23.** Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 271 è abrogato;

- 2. 24.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 272 è abrogato;

- 2. 25.** Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) i commi 308 e 309 sono abrogati;

- 2. 26.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 328 è abrogato;

- 2. 27.** Alberti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 345 è abrogato;

- 2. 28.** Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 374 è abrogato;

- 2. 29.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a.1) il comma 386 è abrogato;

- 2. 30.** Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) al comma 550, le parole: « dei commi da 551 a 562 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi da 551 a 570 ».

2. 33. Galati.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso comma 568-bis, lettera b), sopprimere le parole da: e alla contestuale assegnazione fino alle seguenti: 1° gennaio 2014.

2. 205. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 38.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2. 40.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pinna, Da Villa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

2. 45. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.

2. 47. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

2. 48. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dodici mesi aggiungere le seguenti: in modo inderogabile.

2. 49. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 618:

all'alinea, dopo le parole: « 31 ottobre 2013 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero ai debiti comunque maturati a quella data »;

alla lettera a):

dopo le parole: « residuo » sono aggiunte le seguenti: « nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013 »;

sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle relative sanzioni ».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: Entro il 31 maggio 2014 con le seguenti: Entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 51. Palese.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 618:

all'alinea, dopo le parole: « 31 ottobre 2013 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero ai debiti comunque maturati a quella data »;

alla lettera a):

dopo le parole: « residuo » sono aggiunte le seguenti: « nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013 »;

sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle relative sanzioni ».

2. 52. Palese.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

2. 53. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 maggio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

2. 206. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) ai commi 621 e 622, le parole: « entro il 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2014 »;

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.1) al comma 624, dopo le parole: « si applicano anche » sono aggiunte le seguenti: « nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e »;

2. 58. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: ed autonomie locali aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2014.

2. 202. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 649, al secondo periodo le parole « il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero » sono sostituite dalle seguenti: « il comune esenta dalla parte variabile i produttori che dimostrino di aver provveduto al loro recupero »;

2. 61. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: I rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero sono assoggettati solo alla parte fissa della tariffa. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e presso le superfici degli impianti di gestione rifiuti. Resta ferma l'assoggettabilità alla TARI dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar, nei locali di servizio dei lavoratori, quali gli spogliatoi e i servizi igienici.

***2. 200.** Giampaolo Galli.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: I rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero sono assoggettati solo alla parte fissa della tariffa. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e presso le superfici degli impianti di gestione rifiuti. Resta ferma l'assoggettabilità alla TARI dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar, nei locali di servizio dei lavoratori, quali gli spogliatoi e i servizi igienici.

***2. 201.** Librandi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: disciplina con proprio regolamento

riduzioni con le seguenti: definisce, all'interno del proprio regolamento, esenzioni o riduzioni.

2. 203. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: soggetti autorizzati aggiungere le seguenti: nonché proporzionali alle aree di produzione dei medesimi rifiuti.

2. 204. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: Con il medesimo regolamento fino alla fine del periodo.

2. 207. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera e-bis) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

2. 70. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

e.bis.1.) al comma 659, primo periodo, le parole: « può prevedere » sono sostituite dalla seguente: « prevede ».

Conseguentemente, al medesimo comma; sostituire la lettera h) con la seguente: h) al comma 679, primo periodo, le parole: « può prevedere » sono sostituite dalla seguente: « prevede »;

sopprimere la lettera f).

2. 73. Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon, Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:

e-quater) il comma 661 è sostituito dal seguente:

« 661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale. ».

2. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) il comma 669 è sostituito dal seguente: « 669. Il presupposto impositivo

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze salvo, in ogni caso, gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.

6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

2. 79. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) il comma 669 è sostituito dal seguente: « 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.

6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

2. 80. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: o la detenzione.

Conseguentemente:

dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

g-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

« 671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. »;

g-ter) il comma 673 è abrogato;

dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) il comma 681 è abrogato.

2. 81. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei terreni agricoli aggiungere le seguenti: , dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei fabbricati rurali ad uso abitativo.

Conseguentemente:

dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

g-bis) il comma 678 è abrogato;

g-ter) al comma 679 la lettera e) è abrogata.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « 0,3 punti percentuali » con le seguenti: « 0,32 punti percentuali ».

2. 82. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei terreni agricoli aggiungere le seguenti: , dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

Conseguentemente:

dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) il comma 678 è abrogato;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 0,3 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « 0,31 punti percentuali ».

2. 83. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

***2. 85.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomò.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

*** 2. 86.** Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2. 87. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) il comma 691 è sostituito dai seguenti:

691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso

di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.

2. 97. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) i commi 717 e 718 sono abrogati.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

L'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296 è soppresso.

2. 101. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomò.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 718 la parola: « 2013 » è sostituita dalle seguenti: « 2014. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui alla presente disposizione ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 297,4 milioni di euro, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono ridotte in maniera lineare per l’anno 2014.

2. 100. Laffranco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 718 la parola: « 2013 » è sostituita dalla seguente: « 2014 ».

2. 102. Laffranco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 739, Tabella C, le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa per le voci di seguito elencate sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015:

a) **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(1.10 – cap. 1163)

b) **Sostegno al settore agricolo**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7. 1 – cap. 1525)

c) **COMUNICAZIONI:**

Sostegno all’editoria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese e provvidenze per l’editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso degli anni 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comu-

nicano mediante il sito web « <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> » della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-*ter*, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

2. 208. Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Barbanti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

« ART. 2.1. (*Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati*). – 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da

destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni

poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali«, non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »

2. 01. Bargero, Giulietti, Moretto, Frago-
meli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 3.

*(Disposizioni per gli enti locali
in difficoltà finanziarie).*

Sopprimerlo.

***3. 1.** Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Sopprimerlo.

*** 3. 2.** Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 1.

3. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: e, nel caso fino a: relativa decisione,

3. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 20-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali che, a seguito di verifica, abbiano erroneamente contabilizzato nell'ultimo quinquennio le spettanze ministeriali, è concesso, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2013, il riaccertamento in conto residui di maggiori residui attivi anche ai fini del ricalcolo delle eventuali sanzioni comminate all'ente a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

3. 203. Leva.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 2.

3. 12. Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

3. 201. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, sostituire il capoverso 573-bis con il seguente:

« 573-bis. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che la medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis. ».

3. 219. Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, dopo le parole: per i quali aggiungere la seguente: non.

3. 20. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: trenta giorni.

3. 22. Marcolin, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni.

3. 23. Caon.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.

3. 24. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale facoltà è aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

3. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come con le seguenti: inteso come aumento dell'avanzo di amministrazione e contemporanea.

3. 27. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri.

3. 29. Rondini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una diminuzione della spesa per il personale.

3. 30. Invernizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle spese.

3. 31. Matteo Bragantini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.

3. 32. Pratavia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ultimo rendiconto approvato con le seguenti: negli ultimi tre rendiconti approvati.

3. 33. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla previsione nel piano di riequilibrio della riorganizzazione delle società partecipate in un unico gruppo secondo criteri di efficienza ed economicità e della dismissione e messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.

3. 25. Mazziotti Di Celso, Librandi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.

3. 34. Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 2, sopprimere il capoverso 573-ter.

3. 202. Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo il capoverso 573-ter, aggiungere il seguente:

« 573-*quater*. Nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, il piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede la possibilità di utilizzo immediato della liquidità necessaria, ai fini delle anticipazioni di cassa, a favore degli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali tali da provocare il dissesto finanziario, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. ».

3. 204. Garofalo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Per l'anno 2014 sono esclusi dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto del

patto di stabilità interno le eventuali maggiori somme dovute da enti locali fino a 20 mila abitanti per la rivalutazione dei valori di esproprio a seguito della sentenza n. 384 del 2007 della Corte Costituzionale relative a procedure di esproprio già deliberate al 31 dicembre 2007.

3. 205. Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 3.

3. 40. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: qualora sia decorso fino alla fine della lettera con le seguenti: fino a che il prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

***3. 42.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: qualora sia decorso fino alla

fine della lettera con le seguenti: fino a che il prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

***3. 200.** Lavagno, Paglia, Marcon, Mellilla, Boccadutri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: sia decorso il termine *fino alla fine della lettera con le seguenti:* la sezione regionale della Corte dei conti abbia già provveduto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive.

3. 44. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

3. 207. Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Gli enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo hanno facoltà di imporre un vincolo di impignorabilità in relazione alle risorse destinate al riequilibrio finanziario dell'ente, secondo le previsioni del piano pluriennale approvato. ».

3. 208. Garofalo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 209. Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. All'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-*bis*. La proposta di modifica del piano, che può prevedere

anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».

* **3. 7.** Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».

* **3. 8.** Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 17-sexies, è aggiunto il seguente:

« *17-septies.* I crediti vantati dai comuni di cui al comma 17-sexies nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincoli di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipanti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio ».

3. 46. Bargero, Ribaudò, Giulietti, Morretto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 4.

3. 60. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.

3. 62. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 60.000 abitanti.

3. 63. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: significativamente con la seguente: esclusivamente.

3. 64. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo la parola: significativamente aggiungere le seguenti: così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

3. 65. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

3. 66. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: anche di personale.

3. 68. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: e dei costi di funzionamento dell'amministrazione.

3. 69. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: dalla razionalizzazione aggiungere le seguenti: e dismissione.

3. 70. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: società partecipati aggiungere le seguenti: nonché delle relative spese di personale.

3. 71. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: costi incidono

aggiungere le seguenti:, per una percentuale non inferiore al 60 per cento,

3. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: entro l'esercizio in cui si completa fino a: tre anni con le seguenti: inderogabilmente entro un anno.

3. 73. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: diciotto mesi.

3. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

3. 74. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La deroga è consentita a condizione che la razionalizzazione degli organismi partecipati preveda la dismissione o messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.

3. 76. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi con le seguenti: Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio.

3. 77. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: trasmette al Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , nonché alle competenti Commissioni parlamentari.

3. 79. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 15 giorni.

3. 80. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima relazione di cui al periodo precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

3. 81. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 finanziario i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 92. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Librandi, Bargerò, Lavagno.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:

a) scaricare i pagamenti eseguiti dai tesoriери su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;

b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;

c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al venti per cento annuo.

4-quater. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse

ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.

3. 284. Palese, Laffranco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:

a) scaricare i pagamenti eseguiti dai tesoriери su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;

b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici, anche se avvenute negli esercizi finanziari precedenti;

c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

4-quater. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.

3. 83. Galati.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione

finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:

a) scaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;

b) effettuare, senza che rilevino ai fini del patto di stabilità interno, le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;

c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

4-quater. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.

3. 84. Palese, Laffranco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

« 9-ter. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2011-2013 e non abbiano fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga ai vincoli di cui al comma 2, nel limite di importo complessivo di 100 milioni di euro, da utilizzare per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto dell'importo di cui al periodo precedente tra i comuni interessati. »

4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4-ter, pari a 100 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 206. Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del contratto di anticipazione tra l'ente e la Cassa depositi e prestiti, l'ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.

3. 93. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. I comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari 2010-2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza che ciò incida sul patto di stabilità interno.

***3. 3.** Russo.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. I comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari 2010-2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza che ciò incida sul patto di stabilità interno.

***3. 210.** Di Lello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari dal 2010 al 2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza determinare effetti sul patto di stabilità interno.

3. 95. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « al 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».

3. 99. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i

requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 100. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Al comma 4 dell'articolo 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dello stesso termine possono avvalersi anche gli enti già in sperimentazione che non abbiano ancora ultimato il riaccertamento dei residui. »

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

3. 102. Palese, Laffranco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. (Armonizzazione dei bilanci). –
1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. – 1. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2001, gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

4. Redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

5. Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio ».

6. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.

3. 01. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomò.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. (Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati). – 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva

censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal

Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 02. Balduzzi, Librandi, Bargero, Lavagno.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 4.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva integrativa

aggiungere le seguenti: da norme contrattuali e legislative.

4. 201. Parrini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2.

4. 200. Carella.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre

2016 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti.

4. 202. Carella.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

4. 203. Carella.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.

4. 9. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti, le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati.

4. 204. Carella.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,

4. 206. Carella.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al quinto aggiungere le seguenti: e sesto.

Conseguentemente, dopo le parole: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, aggiungere le seguenti: nonché, per la città di Milano, in virtù dello svolgimento degli impegni internazionali legati alla Presidenza italiana del semestre europeo e ad Expo 2015, adottati fino al 31 dicembre 2015.

4. 205. Quartapelle Procopio, Peluffo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 9 aggiungere le seguenti: , commi 1, 2-bis e 21.

4. 207. Parrini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si include la spesa effettuata dalle province della Regione Campania per la gestione del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti ai sensi della legge n. 26 del 2010.

4. 31. Russo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3-bis, sostituire le parole: nel periodo 2011-2013 con le seguenti: nel periodo 2010-2013.

4. 208. Carella.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Incarichi dirigenziali nei comuni). – 1. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I comuni, previa adozione degli atti di programmazione previsti dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ultimo periodo, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, esclusivamente effettuando le selezioni di

cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche superando le percentuali di cui al citato articolo 19, comma 6-*quater*, in misura comunque non superiore al 30 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

4. 04. Parrini, Fanucci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

ART. 5.

(Mutui enti locali).

Sopprimerlo.

5. 1. Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: in materia di edilizia scolastica.

5. 2. Busin, Guidesi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: in materia di sicurezza urbana.

5. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.

5. 4. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2014.

5. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo le parole: i medesimi enti aggiungere le seguenti: purché negli

ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno.

5. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, dopo le parole: reperibili sul mercato aggiungere le seguenti: escludendo ogni operazione di cartolarizzazione.

5. 7. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web « <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> » della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma

1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma *1-ter*, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *1-bis* si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *1-sexies*.

1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 70 milioni di euro e a 100 milioni a decorrere dal 2015.

5. 202. Barbanti, Cariello, Caso, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la trasparenza, costruire e far crescere un rapporto virtuoso tra cittadini ed istituzioni, gli enti locali sono obbligati a pubblicare in modo permanente, su apposita sezione del sito Internet istituzionale, tutte le informazioni

riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria realizzata, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.

1-ter. La pubblicazione di cui al comma 1-bis dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

5. 8. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo

delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso di interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.»

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il vertice politico dell'amministrazione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.»

5. 201. Caso, Cariello, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il calcolo per gli indennizzi dovuti a Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali deve essere comunicata, senza subire ulteriori variazioni, da Cassa Depositi e Prestiti all'ente locale che ne ha fatto richiesta, almeno quarantacinque giorni prima della data individuata dalle parti per il rimborso del debito. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti a tasso fisso dagli enti locali non può essere superiore all'1

per cento del debito residuo al netto di interessi ed oneri accessori. La proposta economica complessiva per l'estinzione del mutuo è vincolante per il proponente e non modificabile nei quarantacinque giorni antecedenti alla data concordata per il rimborso del debito.

5. 9. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 10. In deroga al comma 8, lettera g) e al comma 9, lettera d) del presente articolo, e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del medesimo decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative ai progetti ed interventi che garantiscono il conseguimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. »

5. 203. Garofalo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

« e) operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso di interesse effettivamente applicato, la durata del contratto. »

5. 200. Caso, Cariello, Currò, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai seguenti ambiti di intervento: edilizia scolastica, contrasto al dissesto idrogeologico, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico, salvaguardia del patrimonio artistico, valorizzazione e ampliamento di aree verdi pubbliche, impianti di riciclaggio e compostaggio.

5. 10. Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Currò, D'Incà.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1° novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.

5. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari.

5. 12. Busin, Guidesi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per le ragioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. 14. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto.

5. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

ART. 6.

(Contabilizzazione IMU).

Sopprimerlo.

6. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, sostituire le parole: al netto dell' con le seguenti: indicando anche l'.

- 6. 2.** Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancellieri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei proventi dell'IMU, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di Fondo di solidarietà.

- 6. 3.** Fragomeli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.

- 6. 4.** Busin, Guidesi, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

ART. 7.

(Verifica gettito IMU anno 2013).

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.

- 7. 1.** Borghesi, Busin, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole da: con particolare fino alla fine del capoverso, con le seguenti: con prioritaria considerazione del gettito, in-

cassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati.

7. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire la parola: particolare con la seguente: prioritario.

7. 3. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

1-ter. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.

7. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. 9. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Altre disposizioni in materia di IMU). – 1. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

2. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2 e C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.

7. 01. Ruocco, Pesco, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti). – 1.

All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili ».

7. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 8.

(Anticipazioni pagamento fondo di solidarietà 2014).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 15 marzo 2014, con le seguenti: 5 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole da: al 20 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: all'8 per cento delle risorse standard di riferimento relative all'anno 2013 sulle cui base è stato determinato il fondo di solidarietà comunale per il medesimo anno, così come risultanti dagli importi pubblicati sul sito internet del ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

sostituire il terzo periodo con il seguente: L'erogazione di cui al periodo precedente è effettuata scomputando le somme già erogate entro il 15 marzo 2014

in base alla previgente formulazione del presente articolo.

8. 200. Fragomeli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno.

8. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune.

8. 2. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione.

8. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

8. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 380-ter, lettera a), al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi ».

8. 01. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 9.

(Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali).

Sopprimerlo.

9. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a tutti gli enti, con le seguenti: solo agli enti definiti negli ultimi 3 esercizi strutturalmente deficitari, così come individuati ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: che non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni.

9. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale.

9. 7. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.

9. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le se-

guenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.

9. 6. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 11.

(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province).

Sopprimerlo.

11. 1. Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« I sindaci, che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1, non sono candidabili, per un periodo di cinque anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché la carica di assessore comunale, provin-

ciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici ».

11. 4. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6, dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, *le parole:* della metà sono sostituite dalle seguenti: di due terzi.

11. 3. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 13.

(Isole minori).

Sopprimerlo.

13. 1. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: in conto capitale.

13. 2. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma con *le seguenti:* per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici.

13. 3. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma con *le seguenti:* per la messa in sicurezza del territorio.

13. 4. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: profughi con *la seguente:* migranti.

13. 5. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, *sopprimere le parole:* e ai bisogni primari della comunità isolana.

13. 6. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: « Ogni successiva » a: « regioni interessate » sono sostituite dalle seguenti: « Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Regione Sardegna o con la Regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana. ».

b) il comma 11 è abrogato.

13. 8. Garofalo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 14.

(Applicazione fabbisogni standard per il rimparto del Fondo di solidarietà comunale).

Sopprimerlo.

14. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario.

14. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento *con le seguenti:* il 40 per cento.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché;

alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo 2014 *con le seguenti:* 15 aprile 2014.

14. 3. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché.

14. 4. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.

14. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché.

14. 7. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: delle capacità fiscali nonché.

14. 8. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 6. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. (Istituzione di una tassa sui servizi). – 1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447.

14. 04. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiaco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 16.

(Disposizioni concernenti Roma capitale).

Sopprimerlo.

16. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 sostituire le parole da: 120 giorni fino a: presente decreto con le seguenti: il 30 aprile.

16. 3. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 40 giorni.

16. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 60 giorni.

16. 5. Borghesi, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 80 giorni.

16. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni.

16. 200. Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la parola: evidenzi aggiungere la seguente: dettagliatamente.

16. 10. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: negli anni precedenti con le seguenti: dall'anno 2000.

16. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1 dopo le parole: e parteci- pate da Roma Capitale aggiungere le se- guenti: , le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili.

16. 13. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 dopo le parole: e parteci- pate da Roma Capitale aggiungere le se- guenti: ed i soggetti responsabili.

16. 14. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima massa debitoria.

16. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo rapporto è

trasmesso alla Procura generale della Corte dei Conti, al fine di valutare i presupposti di eventuali azioni di responsabilità amministrativa per danno erariale.

16. 16. Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2 alinea, sostituire le parole: Roma Capitale trasmette contestualmente con le seguenti: Roma Capitale, sentita l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni, trasmette contestualmente.

16. 18. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.

16. 19. Busin, Borghesi, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 2 alinea, dopo le parole: sono indicate inserire la seguente: precisamente.

16. 20. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il contenimento con le seguenti: l'abbattimento.

16. 21. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole: l'adozione aggiungere le seguenti: entro i successivi 6 mesi.

16. 23. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole: l'adozione aggiungere le seguenti: entro i successivi 12 mesi.

16. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: e alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello.

16. 24. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: anche di secondo o ulteriore livello.

16. 25. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.

16. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con esclusione con la seguente: comprese.

***16. 27.** Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Currò, Barbanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con esclusione con la seguente: comprese.

***16. 28.** Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: solo per l'anno 2014,

16. 29. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 30. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli ammini-

stratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 31. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 32. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;

16. 33. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Co-

mune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa dia luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti;

16. 34. Busin, Borghesi, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, evidenziando, per ciascuna di esse il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo;

16. 36. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operate dall'anno 2000.

16. 37. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo.

16. 38. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi.

16. 39. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) attivare procedure di trasformazione della società che gestisce il servizio idrico integrato di Roma Capitale da società di diritto privato ad Azienda Speciale di diritto pubblico;

16. 41. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) applicare nella fornitura dei servizi pubblici locali il minore fra i costi standard dei grandi comuni italiani;

16. 42. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: per riportare aggiungere le seguenti: entro 12 mesi.

16. 43. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: grandi con le seguenti: più efficienti.

16. 44. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle capitali europee di analoghe dimensioni territoriali.

16. 204. Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico.

16. 45. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: il necessario, con le seguenti: l'obbligo di.

16. 46. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , nel quadro fino alla fine della lettera.

16. 49. Fedriga.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà *in primis* riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna nonché procedere alla riduzione dei *bonus* erogati agli stessi, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;

16. 50. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà *in primis* riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e solo successivamente potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;

16. 51. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà *in primis* riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;

16. 52. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

***16. 55.** Piazzoni, Pillozzi, Zaratti, Pagnola, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

***16. 56.** Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera d) sopprimere la parola: anche.

16. 57. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione con le seguenti: avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti.

16. 58. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

16. 60. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , ove necessario fino a: riequilibrio finanziario del Comune.

16. 64. Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ove necessario.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in liquidazione, aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. 66. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: ove necessario fino alla fine della lettera con le seguenti: , per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione delle quote di patrimonio immobiliare del comune non destinate al servizio pubblico. Con riguardo alle società partecipate che hanno come fine sociale sia attività di servizio pubblico che altre attività, procedere alla dismissione o chiusura delle aziende o rami di azienda che svolgono altre attività.

16. 62. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con la seguente: in quanto.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in liquidazione, aggiungere le seguenti: entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014.

16. 65. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con le seguenti: in quanto.

16. 67. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

16. 69. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: , nonché alla valorizzazione e dismissione quote del patrimonio immobi-

liare del comune con le seguenti: ; operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa, in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998.

16. 70. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere le seguenti:

e-ter) operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998;

e-quater) avviare la progressiva rescissione dei contratti di locazione dei locali privati in cui sono ubicati gli uffici amministrativi centrali e municipali di Roma Capitale e il conseguente trasferimento in locali di proprietà del comune;

e-quinquies) provvedere all'adeguamento ai valori di mercato dei canoni di locazione dei locali di proprietà del comune concessi in locazione a soggetti privati;

16. 71. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, dopo la lettera e)-bis, aggiungere la seguente:

e-ter) disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, provvedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione « diretta »; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel contempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private.

16. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera e)-bis, aggiungere la seguente:

e-ter) procedere alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, anche mediante trasferimento delle partecipazioni detenute ad una società capogruppo interamente controllata dal comune.

16. 74. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

e-ter) operare la ricognizione delle esternalizzazioni dei servizi di Roma Capitale e delle esternalizzazioni dei servizi delle società partecipate al fine di valutare economicità, efficienza ed efficacia e l'eventuale riacquisizione dei servizi stessi.

16. 76. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

e-ter) operare la ricognizione delle consulenze esterne in essere di Roma Capitale nonché l'eventuale rescissione dei contratti stessi.

16. 77. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

e-ter) operare un taglio drastico alle consulenze esterne e all'esternalizzazione dei servizi di Roma Capitale e partecipate.

16. 78. Ruocco.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Un rappresentante dell'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale.

16. 80. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle società controllate da Roma Capitale, comprese quelle quotate in mercati regolamentati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

16. 81. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 3.

*16. 82. Currò, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Micillo.

Sopprimere il comma 3.

*16. 83. Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: esprime con le seguenti: e la competente Sezione della Corte dei Conti esprimono.

16. 84. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: piano triennale aggiungere le seguenti: improrogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.

16. 85. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tenendo anche conto fino alla fine del comma.

16. 86. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto dei con le seguenti: escludendo.

16. 87. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il tavolo di cui al primo periodo con le seguenti: la competente Sezione della Corte dei Conti, tenuto conto delle osservazioni del tavolo di cui al primo periodo.

16. 88. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 4.

16. 202. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Micillo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sentita l'Amministrazione capitolina.

16. 94. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: anche qualora non fosse stata sentita.

16. 92. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

16. 91. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'Amministrazione capitolina con le seguenti: sentita l'Amministrazione capitolina, l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni.

16. 93. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Cariello, Currò.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sopprimere il comma 5.

16. 96. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 5, dopo le parole: Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiungere le seguenti: al secondo periodo le parole: « al fondo ammortamento dei titoli di Stato »

sono sostituite dalle seguenti: « a favore della microimprenditorialità ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per affluire al Capitolo 3693 capo 18, del Bilancio dello Stato » e.

16. 97. Villarosa, Castelli, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.

16. 98. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 20 milioni.

16. 99. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: le eventuali ulteriori fino alla fine del periodo.

16. 102. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

16. 100. Guidesi, Borghesi, Busin.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: può riacquisire aggiungere le seguenti: fino all'importo massimo di 10 milioni di euro.

16. 101. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche compensando fino alla fine del periodo.

16. 103. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parola: autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali con le seguente: obbligata ad avvalersi di appositi piani biennali.

16. 104. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: appositi piani pluriennali con le seguenti: piani biennali.

16. 105. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16. 106. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: di cui ai periodi precedenti aggiungere le seguenti: nonché quelle che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: tra le entrate fino a: n. 183.

16. 107. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2.

16. 113. Guidesi, Borghesi, Busin.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter

16. 203. Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire i commi 5-bis e 5-ter con i seguenti:

5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di

gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma », previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6.5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

16. 109. Zaratti, Piazzoni, Pillozzi, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente: "18-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. 110. Borghesi, Busin, Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Ai fini della sua approvazione, al bilancio del comune di Roma è inserito l'aggiornamento annuale del piano di rientro predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. 115. Guidesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Il Commissario straordinario deve presentare alle Camere il bilancio

completo della gestione commissariale al 31 dicembre 2013 entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancato adempimento è applicata una sanzione pecuniaria pari alla riduzione del compenso non inferiore ad un terzo.

16. 111. Ruocco.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

*(Disposizioni concernenti
la Regione Sardegna).*

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita

convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere

altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » – Programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta » sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del

presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

16. 0200. Corda.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Disposizioni in materia di pagamenti). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanza-

mento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

16. 01. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 17.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale).

Sopprimere il comma 5.

***17. 5.** Guidesi, Borghesi, Busin.

Sopprimere il comma 5.

***17. 201.** Caso, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

17. 200. Palese.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 18.

(Disposizioni a favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798).

Sopprimerlo.

18. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e.

18. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

18. 6. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

1-ter. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno.

18. 9. Carra.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Gli enti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità, nonché l'entità e la natura della massa debitoria dell'ente e delle sue società partecipate. Si trasmetta contestualmente un piano triennale per la riduzione dei debiti e per il riequilibrio strutturale del bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e specifiche azioni tese a ridurre la spesa per personale, consulenze e società partecipate.

18. 12. Da Villa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro

il 30 giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un commissario prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. 14. Prataviaera.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

18. 13. Spessotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi).

1. I commi 8-*bis* ed 8-*ter* dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

« 8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle

province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. »

18. 0200. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pillozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

ART. 19.

(Disposizioni in materia di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, *con le seguenti:* limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,.

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di evitare ulteriori proroghe e per garantire continuità ai servizi di pulizia nelle scuole, le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17

maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.

1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

1-quinquies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di Assistente Amministrativo o Tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

1-sexies. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali,

occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

19. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, *con le seguenti:* limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,.

Conseguentemente:

al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ri-

dotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di evitare ulteriori proroghe e per garantire continuità ai servizi di pulizia nelle scuole, le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.

1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad

invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

19. 2. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014;

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: euro 20 milioni con le seguenti: euro 80 milioni;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2014.

19. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2014".

19. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

19. 203. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Battelli, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. L'ultimo periodo del comma 748 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è

così sostituito: « Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni ».

19. 8. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2 sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

19. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016,

2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis.

19. 9. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

19. 200. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Mellilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione

dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

19. 201. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Mellilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

19. 202. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Me-

lilla, Zan, Zaratti, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma *F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)* pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter (JSF) F35* con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

19. 205. Marcon, Duranti, Piras, Scotto, Fava, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Ferrara, Quaranta, Aiello, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale,

Pellegrino, Pilozzi, Placido, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 20.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009).

Al comma 1, dopo le parole: comune dell'Aquila aggiungere le seguenti: e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.

20. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: nella Provincia dell'Aquila, aggiungere le seguenti: nonché per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n. 122, e nel comune di Bastiglia, colpito dall'alluvione del gennaio 2014.

20. 2. Ferraresi, Dell'Orco, Villarosa, PESCO, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.

20. 5. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20.1. (Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi). – 2. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

« 8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, sulla base delle istanze presentate dagli

enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni ».

20. 02. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pillozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.1 (Ulteriori disposizioni a favore di comuni colpiti da eventi sismici). – Nell'ambito dei fondi già stanziati per l'anno 2014 sul Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, euro 3.000.000 sono destinati all'indizione e realizzazione di un bando speciale per la selezione di 100 volontari da avviare al servizio civile nazionale nell'anno 2014 in progetti ubi-

cati nei Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

20. 0200. Carra.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire le parole da: dei decreti-legge fino a: nel territorio con le seguenti: del decreto-legge.

Dis. 1. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: dei decreti-legge con le seguenti: del decreto-legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e 30 dicembre 2013 fino alla fine del comma.

Dis. 1. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:; ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:; ad eccezione di quelle previste dai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:; ad eccezione

di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2 dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione

di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 10. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2 aggiungere infine le parole: , ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2 aggiungere infine le parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto.

Dis. 1. 11. Guidesi, Busin, Borghesi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, aggiungere infine le parole: , ad eccezione di quelle previste dall'articolo

3, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto.

Dis. 1. 12. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2 aggiungere infine le parole; ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del medesimo decreto.

Dis. 1. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2 aggiungere infine le parole; ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto.

Dis. 1. 14. Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 2 aggiungere infine le parole; ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4.

Dis. 1. 15. Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2 aggiungere infine le parole; ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1.

Dis. 1. 16. Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2 aggiungere infine le parole; ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3.

Dis. 1. 17. Busin, Borghesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 5,80



17EME0001360